

# **COMUNE DI PRIVERO**

**(Provincia di Latina)**

## **STATUTO COMUNALE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 16 maggio 2006, n. 17)  
(Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 26 settembre 2016, n. 27)  
(Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 16 gennaio 2017, n. 6)

## **TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Capo I**

#### **Art. 1**

##### **Il Comune di Priverno**

1. Il Comune, Ente Locale autonomo successivamente indicato più semplicemente con il termine “Comune”, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo e può comunque estendere i suoi interventi ai propri cittadini (anche non residenti) che si trovino al di fuori del proprio ambito territoriale o all'estero.
2. Il Comune, in particolare, rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione o il territorio.
3. Il Comune collabora con lo Stato Italiano, la Regione Lazio, la Provincia di Latina, la Comunità Montana di appartenenza e con le forme associative e di unione tra Enti Locali, nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Comunità Montana, della Provincia di Latina, della Regione Lazio, dello Stato Italiano e della Comunità Europea, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Il Comune concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti, nel rispetto del principio di sussidiarietà, grazie all'attribuzione delle responsabilità pubbliche che la Carta Costituzionale assegna all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

#### **Art. 2**

##### **Il territorio del Comune**

1. I confini geografici, che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune, definiscono l'ambito territoriale entro il quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche l'Amministrazione comunale promuove forme di consultazione preliminare della popolazione. Il Comune denomina, nel proprio ambito territoriale, borgate e frazioni, osservando le procedure di legge.
3. La sede del Comune, attualmente è fissata in Piazza Giovanni XXIII, nel palazzo municipale convenzionalmente denominato Municipio, presso il quale hanno sede i principali uffici dell'Amministrazione comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali, salvo esigenze particolari. Ogni eventuale modifica della sede dovrà essere approvata con atto del Consiglio comunale.

#### **Art. 3**

##### **Stemma, gonfalone e logo del Comune**

1. Il Comune è stato formalmente insignito del titolo di Città d'Arte, con Deliberazione Giunta Regionale n. 288 del 8.3.2002, ai sensi della L.R. 18.11.1999, n. 33, ed ha un proprio Stemma e Gonfalone assegnati dal Presidente della Repubblica Italiana.
2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore blu, nel centro del quale è posto lo stemma dell'Ente.
3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome PRIVERNO, con al centro lo stemma del gonfalone.

4. Lo stemma, concesso con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'11 novembre 1952, trascritto nei Registri dell'Ufficio Araldico il diciotto novembre millenovecentocinquantadue, con il quale è stato concesso altresì il diritto di fare uso del titolo di Città, così come miniato nel foglio annesso al decreto, risulta essere come di seguito descritto ed identificato:

D'Argento, all'aquila al naturale dal volto abbassato, linguata di rosso, tenente fra gli artigli due lance dello stesso, poste in croce di S. Andrea, con le punte in basso, caricata in petto da uno scudo d'azzurro, all'albero di verde, nodrito su una campagna dello stesso, il fusto attraversato da un leone passante d'oro, linguato di rosso, tenente con la branca anteriore destra, per i capelli, una testa d'uomo, decapitata.

Intorno all'aquila su lista di azzurro, con le estremità bifide in alto, la scritta: "Privernum, Metropolis Volscorum", ornamenti esteriori da Città.

Il gonfalone, concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1952, è costituito da un "Drappo portato di azzurro e di bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro: Città di Priverno".

Le parti del gonfalone sono di metallo ed i cordoni dorati. L'asta verticale ricoperta di velluto dai colori azzurro e bianco, alternati, con betulle dorate poste a spirale.

Nella freccia del gonfalone è rappresentato lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Gravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati di oro.

Il decreto di concessione del detto gonfalone risulta registrato alla Corte dei Conti il 21 marzo 1953 - Trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio di Stato in Roma addì 3 giugno 1953 - Trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il sette ottobre millenovecentocinquantatre.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

5. Nelle cerimonie e nelle altre Pubbliche Amministrazioni, accompagnato dal Sindaco, o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata, con alfiere e scorta composta da Vigili Urbani.

6. Il Comune utilizza un Logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengano in relazione con l'Amministrazione Civica e che intendano qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.

7. La riproduzione dello stemma e del logo del Comune da parte di terzi è strettamente subordinata ad apposita autorizzazione del Sindaco, che dovrà comunque negarla in caso di utilizzo degli stessi per fini commerciali e politici.

#### **Art. 4 Funzioni**

1. Il Comune esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione Italiana nonché quelli conferiti con legge dallo Stato e dalla Regione Lazio, secondo i criteri ed i principi costituzionalmente garantiti.

2. Il Comune esercita, in particolare, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della comunità locale.

5. Il Sindaco, con proprio decreto, può assegnare a cittadini e/o soggetti esterni all'Amministrazione l'incarico di volontariato collaborativo per l'esercizio di funzioni di studio, programmazione, pianificazione e organizzazione delle attività assegnate. Tali adempimenti verranno espletati secondo i seguenti criteri:

- a) secondo le indicazioni dell'Amministrazione;
- b) senza il conferimento di poteri di firma che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno;
- c) per le sole funzioni di studio, programmazione, pianificazione e organizzazione delle attività assegnate e con obbligo di relazionare direttamente al Sindaco o all'Assessore di competenza in capo ai quali spetta ogni determinazione ed adempimento conseguente;
- d) in piena autonomia dell'incaricato ma secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione;
- e) avvalendosi, per esigenze temporanee, degli uffici e dei locali di riferimento assegnati e/o utilizzati dagli Assessori Comunali al fine di interloquire con la struttura politico-gestionale dell'Ente, onde consentire l'acquisizione dei dati utili allo svolgimento dell'attività conferita, e nel rispetto della normativa in materia di privacy e anticorruzione;
- f) l'incarico collaborativo potrà essere revocato in ogni momento con la semplice comunicazione formale all'interessato e lo stesso, in ogni caso, avrà termine con il cessare del mandato amministrativo del Sindaco;
- g) l'incarico di volontariato collaborativo è a titolo gratuito, per cui, per il suo espletamento, non è previsto, a nessun titolo, alcun compenso o rimborso e neanche alcun titolo preferenziale per l'eventuale partecipazione a future procedure selettive indette dall'Ente;
- h) le attività non comportano costi aggiuntivi per l'Ente.

## **Art. 5**

### **Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune**

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione, per il completo sviluppo della persona umana, così come sanciti dalla dichiarazione dei diritti indicati dalla Costituzione Italiana e dagli organismi riconosciuti di diritto internazionale.

2. Il Comune ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Il Comune concorre, inoltre, a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

- a) sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
- b) promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;
- c) garantendo, anche attraverso azioni positive, le pari opportunità sociali ed economiche fra donne e uomini;
- d) realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, nonché valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo per finalità di protezione civile, sociale e ambientale;
- e) favorendo il diritto allo studio e alla cultura;

- f) tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali, nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio. In particolare grande rilievo è attribuito alla possibilità di individuare, con apposito regolamento, i meccanismi partecipativi attraverso i quali far emergere le istanze e definire le forme di collaborazione e di condivisione delle scelte relative all'allocazione e/o utilizzo di parte delle risorse di bilancio.

4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni nazionali ed internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico delle rispettive collettività locali.

5. Il Comune esercita, altresì, le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività.

6. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

7. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

8. Il Comune di Priverno riconosce il diritto individuale e collettivo all'accesso all'acqua potabile quale diritto umano universale indivisibile e inalienabile; riconosce altresì lo *status* dell'acqua quale bene comune indispensabile e vitale.

9. Il Comune di Priverno garantisce che la proprietà e la gestione delle reti di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione, così come tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, siano pubbliche ed inalienabili. Esse costituiscono una risorsa indispensabile da proteggere e salvaguardare, utilizzandola e gestendola secondo criteri di risparmio, solidarietà e democraticità.

## **Art. 6 Pari opportunità**

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
  - a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
  - b) L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
  - c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
  - d) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
  - e) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo art. 44 concernente la composizione di detto organo.

## **Art. 7 Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge, in particolare dall'ordinamento generale degli ee.11.

3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

### **Art. 8** **Autonomia finanziaria ed impositiva**

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti e dai principi desumibili dall'ordinamento generale degli ee.11.

3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.

4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

### **Art. 9** **Azioni programmatiche**

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Regione Lazio e l'ente Provincia di Latina, sulla base di programmi da essi proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato Italiano e dalla Regione Lazio, il Comune assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.

## **Capo II** **Forme di relazione con altri Enti**

### **Art. 10** **Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale**

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione Lazio, alla Provincia di Latina ed agli altri Enti Locali, nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifiche disposizioni di legge.

2. Il Comune opera, altresì, per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

**Art. 11**  
**Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione**

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con altre Pubbliche Amministrazioni al fine di:
  - a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
  - b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
  - c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
3. Il Comune utilizza, altresì, gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici.  
Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la comunità locale.

**TITOLO II**  
**PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE**

**Capo I**  
***Istituti di partecipazione e di informazione***

**Art. 12**  
**Istanze, petizioni, proposte**

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio del Comune e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere, nelle materie di competenza comunale, interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere sottoscritte.

**Art. 13**  
**Consultazione popolare e consulte permanenti**

1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme di aggregazione, allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio comunale, su autonoma iniziativa, su proposta della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente.  
La proposta di consultazione può essere presentata anche dai cittadini, secondo le modalità e procedure previste dall'apposito regolamento.
4. Il Sindaco ovvero il Presidente del Consiglio comunale, ove nominato, provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.

5. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti, su temi di grande rilevanza per la comunità locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione, compresi i cittadini appartenenti all'UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti, e con le forme di aggregazione dei cittadini. La disciplina relativa all'istituzione e funzionamento delle consulte permanenti è contenuta nel medesimo regolamento di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 14 Referendum**

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune, nell'ambito di materie di competenza esclusivamente locale, può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivo.

2. Il regolamento disciplina modalità, termini e procedure.

#### **Art. 15 Limiti al referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo non è ammesso:

- a) sui provvedimenti in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto e dei regolamenti;
- b) sugli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari, o di esecuzione delle deliberazioni consiliari.

2. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di tre anni. Un referendum non può essere indetto prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum, di qualsiasi tipo. Un referendum non può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto, e non prima di sei mesi da quest'ultima.

Le modalità di presentazione, indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

#### **Art. 16 Consiglio Comunale dei Bambini**

1. Il Comune riconosce il Consiglio dei Bambini al fine di garantire agli adulti della città e in particolare ai suoi Amministratori il punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.

2. Il Consiglio dei Bambini opera con proprio regolamento redatto dai bambini stessi e ha carattere propositivo.

3. Il Consiglio dei Bambini e il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta all'anno.

4. Il Consiglio Comunale e la Giunta si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza. La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, ogni qualvolta che ne ravvisi la necessità può incontrare il Consiglio dei Bambini.

#### **Art. 17 Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte, sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso, su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del

provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza, il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione, secondo i principi del giusto procedimento, anche attraverso forme di partecipazione diretta e proposte specifiche presentate dalla cittadinanza o da gruppi rappresentativi di essa.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.

6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

#### **Art. 18** **Pubblicità ed accesso agli atti**

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. Sono pubblici i provvedimenti definitivi adottati da Organi e Dirigenti del Comune.

3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito, per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

#### **Art. 19** **Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini**

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla comunità locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti, per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

#### **Art. 20** **Libere forme associative**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone le informazioni e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi, o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire consultazioni tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle

donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio comunale stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco/albo, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'ufficio comunale competente.

5. Annualmente la Giunta provvede, nelle forme più adeguate, ad una diffusa informazione dell'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

## **Capo II** **II decentramento comunale**

### **Art. 21** **Circoscrizioni di decentramento comunale ed organi circoscrizionali**

1. Il Comune può articolarsi in Circoscrizioni, quali organismi di decentramento ai fini della partecipazione, della consultazione e della gestione dei servizi di base nonché dell'esercizio di funzioni delegate.

2. Il numero, l'ambito territoriale, funzioni, le attività, l'organizzazione ed il funzionamento delle Circoscrizioni e dei rispettivi organi sono disciplinati dal regolamento sul decentramento.

3. Il regolamento sul decentramento prevede, in particolare:

- a) le attribuzioni degli Organi della Circoscrizione;
- b) le materie di interesse delle Circoscrizioni ed i casi nei quali è fatto obbligo all'Amministrazione comunale di acquisire il loro parere;
- c) le materie nelle quali possono essere delegate ulteriori funzioni agli organi circoscrizionali;
- d) le modalità di esercizio delle funzioni.

## **Capo III** **Le garanzie - Il Difensore Civico**

### **Art. 22** **Difensore Civico**

1. Il Comune può istituire l'ufficio del Difensore Civico, al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione comunale, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dall'Ente.

2. L'istituzione, le funzioni, i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio del Difensore civico, fermo restando quanto stabilito al riguardo dalla legge, sono disciplinati da apposito regolamento.

### **TITOLO III ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITÀ**

#### ***Capo I Gli Organi di Governo del Comune***

##### **Art. 23 Organi di governo**

1. Sono Organi di governo del Comune il Sindaco, la Giunta e il Consiglio.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

#### ***Capo II Il Consiglio comunale***

##### ***Sezione I Ruolo e competenze del Consiglio comunale***

##### **Art. 24 Il Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.
2. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
3. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.
5. Il Consiglio delibera le concessioni in uso di beni demaniali, patrimoniali, di beni di uso civico, qualora reintegrati, sulla base di criteri stabiliti dalla legge e da apposito regolamento comunale. Il canone di concessione in uso relativo ai beni di uso civico reintegrati è stabilito di intesa tra Regione Lazio e Comune.
6. Il Consiglio esprime il proprio indirizzo politico-amministrativo in atti, quali pure risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.
7. Spettano al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata per legge.
8. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

**Sezione II**  
**Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio comunale**

**Art. 25**  
**Prima seduta del Consiglio comunale**

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione, in conformità delle disposizioni di legge al riguardo.
2. Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge in materia, disponendo le eventuali surroghe. All'uopo possono essere votate mozioni che richiedano l'acquisizione di idonea documentazione probatoria circa l'insussistenza di cause ostative alla convalida.
3. Dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, il Consiglio può procedere all'elezione del Presidente [facoltativo] e del Vice-Presidente del Consiglio [facoltativo], nonché alla formalizzazione della nomina dei Presidenti dei gruppi consiliari, alle comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta e del Vice-Sindaco e circa la proposta degli indirizzi generali di governo che il Consiglio discute ed approva in apposito documento deliberativo.
4. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.
5. I lavori della prima seduta sono presieduti dal Sindaco, sino all'eventuale elezione del Presidente dell'assemblea o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano presente in aula.

**Art. 26**  
**Elezione e revoca del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio comunale.**  
**Esercizio delle funzioni vicarie**

1. Il Consiglio comunale può eleggere, a voto palese, su proposta di un quinto dei Consiglieri assegnati, che perviene al Sindaco, il Presidente del Consiglio.  
Il Sindaco mantiene le funzioni di Presidente del Consiglio fino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio.
2. Per la validità della elezione del Presidente è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Presidente del Consiglio entra in carica immediatamente dopo la proclamazione della sua elezione.
4. Il Consiglio comunale, con successive separate votazioni e con la stessa procedura di cui al precedente comma 2, può eleggere un Vice-Presidente. Anche il Vice-Presidente entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
5. La deliberazione consiliare di elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vice-Presidente con voto palese è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
6. Il Presidente del Consiglio comunale e il Vice-Presidente rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

7. In caso di dimissioni ovvero vacanza dell'ufficio per qualsiasi causa ostativa, sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale il Vice-Presidente Vicario convoca e presiede il Consiglio, svolgendone le funzioni di sostituto che automaticamente gli pervengono anche nei casi di assenza o impedimento temporaneo del titolare.

## **Art. 27**

### **Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio comunale**

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio comunale. È tenuto a convocare il Consiglio comunale, entro venti giorni, dietro richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, scrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti delle Commissioni consiliari, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni medesime.

4. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. È facoltà del Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale sul funzionamento nei rapporti istituzionali fra Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'Ente.

6. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

7. Inoltre il Presidente del Consiglio:

- a) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri per l'assegnazione al Gruppo consiliare prescelto;
- b) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi;
- c) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio;
- d) riceve le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio comunale;
- e) fa istruire dai competenti uffici le deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
- f) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
- g) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- h) tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- i) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio comunale insieme al Segretario Generale;
- j) attiva le liti giurisdizionali e resiste alla lite nell'interesse del Consiglio comunale;
- k) nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento ha facoltà di riunire periodicamente i Presidenti delle Commissioni consiliari al fine di ottimizzare i lavori delle relative commissioni;
- l) svolge ogni altra funzione attribuita per legge o dallo Statuto.

7. Al Presidente del Consiglio compete l'indennità prevista dalla normativa in materia. Al Vice-Presidente non compete alcuna indennità eccetto i casi di sostituzione totale del Presidente nelle sedute del Consiglio.

8. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio del Presidente del Consiglio sono contenute nel regolamento degli organi.

#### **Art. 28** **Gruppi consiliari**

1. Ciascun Consigliere deve appartenere ad un Gruppo consiliare la cui costituzione è disciplinata dal regolamento del Consiglio. I Consiglieri che, nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarino espressamente la propria appartenenza ad un Gruppo, sono assegnati d'ufficio al Gruppo misto.

2. La Giunta fa assicurare ai gruppi consiliari le strutture ed i mezzi necessari per il loro migliore funzionamento.

#### **Art. 29** **Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari**

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dal Presidente del Consiglio comunale o da un suo delegato, dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati e dal Sindaco che partecipa senza diritto di voto ove sia stato eletto il Presidente del Consiglio.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, ove eletto, ed in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio comunale. In particolare essa:

- a) coadiuva il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale, ove eletto, nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
- b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
- c) collabora con il Sindaco o con il Presidente dell'assemblea, ove eletto, nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

#### **Art. 30** **Ufficio di Presidenza**

1. Il Sindaco o il Presidente ed il Vice Presidente dell'assemblea, ove eletti, unitamente ai Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, supporta il Sindaco o il Presidente del Consiglio, ove eletto, nelle decisioni riguardanti la programmazione dei lavori assembleari.

#### **Art. 31** **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte da soli Consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione del Segretario Generale, dei Responsabili di Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli Amministratori e Dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

### **Art. 32 Garanzie per le minoranze**

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo, ove costituite, sono eletti tra Consiglieri designati dai Gruppi consiliari di opposizione.

### **Art. 33 Commissione Pari Opportunità**

1. Il Consiglio comunale può istituire una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

2. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività della Commissione per le pari opportunità sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

### **Art. 34 Diritti e doveri dei consiglieri**

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari.

2. Ai Consiglieri sono garantiti;

- a) la tempestiva conoscenza della data, ora e luogo e delle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio, degli argomenti da discutere e di tutta la documentazione ad essi attinente;

- b) il diritto di avere dagli uffici notizie, informazioni, documentazione e copie di atti utili per lo svolgimento del proprio mandato, di norma non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

3. I Consiglieri hanno diritto di proposta e di iniziativa deliberativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Nei confronti di suddette iniziative, previa istruttoria ed acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti, il Consiglio è tenuto ad esprimersi non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della proposta.
4. Ogni Consigliere, annualmente, è tenuto a comunicare, nei modi e con le forme stabilite dal regolamento, i redditi posseduti.
5. Il regolamento disciplina i modi e le forme del concreto esercizio dei diritti e dei doveri dei Consiglieri.

### **Art. 35** **Incarichi speciali ai consiglieri**

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali di coloro che svolgono le funzioni ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività, che, comunque, non possono avere carattere gestionale.
2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

## **Sezione III** **Funzionamento del Consiglio comunale**

### **Art. 36** **Articolazione dell'attività del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

### **Art. 37** **Pubblicità e verbalizzazione delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.
2. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.

### **Art. 38** **Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le Commissioni

consiliari permanenti, la Commissione pari opportunità, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza.

3. Il medesimo Regolamento disciplina, altresì, le forme in cui si esercita il sindacato ispettivo ed il controllo dell'attività amministrativa da parte dei singoli consiglieri.

### **Art. 39**

#### **Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio comunale**

1. Al Consiglio comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.

### **Capo III**

#### **Il Sindaco**

### **Art. 40**

#### **Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione comunale della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o Conferite al Comune. In particolare, il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

- a) in assenza della figura del Presidente del Consiglio convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale; ne fissa l'ordine del giorno sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
- b) convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- d) nomina, nei casi previsti dalla legge e con le forme e nei termini definiti dal regolamento di organizzazione, i titolari di posizione organizzativa, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabilità apicale, operando mediante atti monocratici definiti *decreti*. In presenza di motivate esigenze attribuisce e definisce incarichi di collaborazione esterna, rispettando quanto stabilito in materia dagli artt. 90 e 110 D.Lgs. n. 267/2000 e secondo le procedure di cui al regolamento di organizzazione;
- e) impartisce le direttive al Segretario comunale, ai Responsabili degli uffici e dei servizi e, ove nominato, al Direttore generale dell'Ente;
- f) indice i referendum comunali;
- g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune - eccettuato il caso di cui all'art. 25, comma 6, lett. k) e fatta salva la possibilità di delegare tale potere agli Assessori - e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, quando ciò non spetta già agli organi burocratici;
- h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) effettua le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, salva comunque la facoltà di rappresentanza diretta;
- j) dispone con ordinanza l'indirizzo politico-amministrativo verso gli organi burocratici;
- k) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

- l) emana le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- m) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- n) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e dispone delle liti attive e passive;
- o) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi e le altre strutture gestionali appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi generali di governo dell'Amministrazione ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi da egli stesso e dalla sua Giunta;
- p) ha potere di delega generale e parziale delle sue competenze ed attribuzioni;
- q) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità locale e quale Ufficiale di governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori dallo stesso nominati, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario generale e, se nominato, al Direttore Generale.

#### **Art. 41**

##### **Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco**

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in caso di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di impedimento permanente, rimozione, decesso del Sindaco o sue dimissioni, il Vice Sindaco provvede alla sua sostituzione, rispettivamente, fino al rinnovo della carica o nomina di Commissario.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

#### **Art. 42**

##### **Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

## **Capo IV La Giunta**

### **Art. 43**

#### **Composizione della Giunta e nomina degli Assessori**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sette.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche tra soggetti al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Nella composizione della Giunta è assicurata la pari opportunità tra uomo e donna ed è promossa la presenza di entrambi i sessi da parte del Sindaco cui compete la nomina dei suoi componenti. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
5. Gli Assessori hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

### **Art. 44**

#### **Ruolo e competenze della Giunta**

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale (qualora nominato), ai Dirigenti (ovvero a coloro che ne svolgono le funzioni ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000) ed ai Responsabili dei servizi e che non consistano, in ogni caso, in atti di gestione e in atti o provvedimenti amministrativi, volti al diretto, reale ed immediato adempimento dei fini istituzionali del Comune.
3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'ufficio relazioni con il pubblico.

### **Art. 45**

#### **Funzionamento della Giunta**

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario Generale, il quale può designare un funzionario per la redazione del relativo verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti i funzionari del Comune per essere consultati su argomenti afferenti agli uffici ricoperti o agli incarichi affidati.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative e con apposito regolamento.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o chi ne fa le veci.

#### **Art. 46**

#### **Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori**

1. Gli Assessori cessano dalla carica per incompatibilità, per dimissioni, per revoca o per fine mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.

3. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

#### **Capo V**

#### ***Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune***

#### **Art. 47**

#### **Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche**

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori, nei Presidenti di Circoscrizione, ove costituite, e nei Consiglieri comunali e circoscrizionali, ove nominati, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

3. I Consiglieri comunali percepiscono un gettone di presenza - determinato da apposito decreto ministeriale - in virtù della partecipazione alle sedute degli organi collegiali, ivi comprese le commissioni consiliari e la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Il complesso dei gettoni di presenza percepiti dai consiglieri, in ragione dell'attività svolta, può essere trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo del Consiglio, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia e ove ciò non costituisca un aggravio di spesa per il Comune.

4. L'atto deliberativo di cui al precedente comma 3 definisce, per le indennità di funzione a favore dei Consiglieri comunali, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

**Art. 48**  
**Diritti di informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa direttamente dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

**Capo VI**  
**Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione  
e decadenza degli Amministratori**

**Sezione I**

**Art. 49**  
**Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Sindaco e dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. L'incompatibilità non sussiste qualora la carica di Amministratore di cui al comma 1 dell'art. 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è esplicata in rappresentanza statutaria del Comune, in quanto il soggetto è in ogni caso portatore dello stesso interesse e cioè quello dell'Ente Locale.

3. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 e, comunque, fuori dai casi di cui all'art. 70 - deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica. Qualora le cause d'ineleggibilità e/o incompatibilità dovessero essere accertate in fasi successive all'avvenuta convalida, il Consiglio provvede a dichiarare decaduto il consigliere, ovvero i consiglieri, per i quali sono state accertate dette cause.

**Art. 50**  
**Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge**

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

**Art. 51**  
**Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata**

1. È dichiarato decaduto il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio comunale o a sei sedute dell'organo assembleare nel corso dell'anno solare.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria eseguita dal Presidente del Consiglio - per iniziativa propria o di un qualsiasi consigliere - il quale richiede all'interessato di evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Conclusa l'istruttoria il Presidente del Consiglio propone al Consiglio Comunale di pronunciarsi, con proprio provvedimento espresso, sull'esito della stessa formalizzando la decadenza o, viceversa, dando atto dell'insussistenza dei presupposti di essa.

#### **Art. 52**

##### **Linee programmatiche per il mandato amministrativo**

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.

2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

#### **Art. 53**

##### **Definizione delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco predispose un articolato documento descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.

2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.

3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una deliberazione della Giunta.

4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.

5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla comunità locale.

6. Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.

7. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro centottanta giorni dall'insediamento del Sindaco.

8. Le Commissioni consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.

9. Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche, con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Sindaco.

#### **Art. 54**

##### **Attuazione delle linee programmatiche**

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i Responsabili di Servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al bilancio, al piano generale di sviluppo, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali d'indirizzo, al piano esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

#### **Art. 55**

##### **Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.

2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.

3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:

- a) con riferimento ad analitici rapporti dei Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione comunale;
- b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.

4. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico-finanziario complessivo del Comune.

#### **Art. 56**

##### **Consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivo, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

**Sezione II**  
**Disposizioni statutarie inerenti**  
**le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio**

**Art. 57**  
**Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo**

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale del Comune, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale base devono essere altresì determinate le specificità degli investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
2. I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di pianificazione strategica fanno riferimento ai programmi ed agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
3. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala temporale dei documenti di bilancio, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
4. La Giunta periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
5. Anche al fine di garantire al Consiglio la possibilità di attivare le forme di controllo previste per esso dalla legge vengono tempestivamente inviate al Presidente del Consiglio, ove eletto, e ai Presidenti dei gruppi consiliari, secondo modalità previste dal regolamento, le deliberazioni adottate dalla Giunta relative agli atti assunti in attuazione degli atti programmatici e d'indirizzo adottati dal Consiglio in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

**TITOLO IV**  
**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA**

**Capo I**  
**Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale**

**Art. 58**  
**Ordinamento degli Uffici e dei Servizi**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Dirigenti/Responsabili di Servizio.

**Art. 59**  
**Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione comunale**

1. L'Amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2. Le principali unità organizzative dell'Amministrazione comunale sono individuate in un organigramma, con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.
3. Le unità organizzative nelle quali si articola l'organizzazione dell'Amministrazione comunale sono affidate alla responsabilità di un Dirigente/Responsabile di Servizio.

**Art. 60**  
**Strutture comuni**

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l'Amministrazione può promuovere la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.

**Capo II**  
**La Dirigenza/I ruoli di responsabilità**

**Art. 61**  
**Ruolo dei Responsabili di Servizio**

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili della gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione comunale.
2. Il regolamento specifica, nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

**Art. 62**  
**Incarichi dirigenziali**

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione comunale spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi, fatte salve le qualifiche espressamente previste dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi in applicazione di normativa speciale in materia di ordinamento delle autonomie locali.
2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienze e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire, purché le

dotazioni organiche prevedano posti dirigenziali e comunque nel caso l'Ente sia sprovvisto di personale qualificato nelle materie oggetto d'incarico esterno.

### **Art. 63 Funzione dirigenziale**

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di Servizio assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I Responsabili di Servizio, in particolare, coordinando e dando impulso all'attività degli Uffici e dei servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai Responsabili di Servizio spettano altresì:

- a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;
- b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;
- c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

4. I Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

### **Art. 64 Responsabilità dirigenziale**

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.

2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni espletate in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Responsabili di Servizio, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio faccia emergere il mancato raggiungimento al termine dell'esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del dirigente/responsabile di servizio interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

### **Art. 65 Direttore Generale**

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale, ove non decida di ricorrere alla stipula di convenzione con uno o più Comuni contigui fino alla

concorrenza dei 15.000 abitanti, nel qual caso può essere nominato un soggetto al di fuori della dotazione organica.

2. Il Direttore generale, oltre alle attribuzioni di legge, sovrintende e coordina il processo di pianificazione dell'Ente, nonché l'impostazione e la realizzazione di progetti strategici e di sviluppo. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti/Responsabili di Servizio, ad eccezione del Segretario comunale.

3. Il Direttore generale:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il piano esecutivo di gestione;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e dei Dirigenti/Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;
- d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 66** **Segretario comunale**

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinarne la nomina, la cessazione e la revoca.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente.

3. Il Segretario comunale:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
- d) sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
- e) roga i contratti stipulati nell'esclusivo interesse del Comune, provvedendo alla relativa registrazione e tenendone il relativo repertorio;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o ad esso delegata dal Sindaco.

4. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario è scelto tra uno dei Responsabili di Servizio, preposti alle strutture nelle quali si articola l'Amministrazione comunale, in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario comunale.

## **TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI**

### **Art. 67**

#### **Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali**

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.
4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto delle eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, i modelli, le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
5. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti Locali.
6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.
7. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale essenziale di interesse generale privo di rilevanza economica e senza scopo di lucro da gestire possibilmente con la partecipazione delle comunità e degli Enti Locali, fuori dalle logiche del mercato e della concorrenza, secondo i principi contenuti negli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **Art. 68**

#### **Partecipazioni a società**

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.
3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli Enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

6. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si debbono impegnare a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

#### **Art. 69**

##### **Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali - L'Istituzione**

1. I servizi sociali e culturali possono essere gestiti dall'Amministrazione comunale facendo ricorso in via preferenziale al modello dell'Istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica, che precisi l'ambito di attività dell'Istituzione e individui i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.

2. Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna Istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli Organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

3. Il regime contabile delle Istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle Istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.

4. Le Istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

#### **Art. 70**

##### **Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi**

1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.

2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del contenimento entropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

3. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standards definiti in Carte dei servizi.

#### **Art. 71**

##### **Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati**

1. Per le Società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli Amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale. Fino alla

formulazione degli indirizzi da parte del Consiglio comunale dette nomine e designazioni debbono essere effettuate sentita la Giunta e rivolte a favore di persone aventi tutti i requisiti per la nomina a Consigliere comunale nonché aventi specifica competenza confacente al caso.

2. Il Sindaco ed il Consiglio comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto delle previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione comunale, tenendo conto del disposto del comma 2 dell'art. 50 del presente Statuto.

3. Gli Amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli Organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

## **TITOLO VI STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI**

### **Capo I**

#### **Art. 72**

##### **Risorse economico-finanziarie**

1. L'ordinamento della finanza del Comune, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

#### **Art. 73**

##### **Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite**

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite, sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.

2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

#### **Art. 74**

##### **Patrimonio del Comune**

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili. Gli usi civici restano regolati dalle leggi.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili, o resi tali, avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

#### **Art. 75** **Gli strumenti contabili**

1. La gestione economico-finanziaria del Comune si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.

3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.

4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti da apposito regolamento di contabilità.

#### **Art.76** **Revisione economico-finanziaria**

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio e sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla comunità locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

4. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente e delle sue istituzioni.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

6. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di bilancio e di definizione del PEG.

## **Capo II** **Il sistema dei controlli interni**

### **Art. 77** **Il sistema dei controlli interni**

1. Nell'ambito dell'Amministrazione comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Dirigenti/Responsabili di Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. La valutazione dei risultati dirigenziali/dei Responsabili dei Servizi è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.
7. Per il fine indicato al comma 6 e nello svolgimento dei compiti assegnatigli nel comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, al Segretario Generale potranno essere richiesti preventivi pareri di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti su atti deliberativi di particolare complessità giuridico-amministrativa.

### **Art. 78** **Modalità di sviluppo del controllo di gestione**

1. L'Amministrazione comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

### **Art. 79** **Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative**

1. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comportano la necessaria revisione dello Statuto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.

**Art. 80**  
**Disposizioni transitorie**

1. È abrogata ogni norma statutaria precedentemente approvata.
2. Le norme del presente Statuto diventeranno esecutive dopo gli adempimenti fissati dal comma 5 dell'art.6 del D.Lgs. n. 267/2000.